



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 567, della citata legge n. 234 del 2021, il quale prevede che ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700 è riconosciuto per gli anni dal 2022 al 2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 1, comma 567, dispone che il contributo va ripartito, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente;

VALUTATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della menzionata legge n. 234 del 2021, ai fini del riparto del contributo di cui al comma 567, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 567 è ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualità 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-*bis* e 8-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del sopra citato articolo 1;



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VALUTATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della stessa legge n. 234 del 2021, ai fini del calcolo del disavanzo *pro capite*, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualità 2021, di cui al citato comma 568;

RISCONTRATO che, in applicazione del comma 569, sono stati individuati n. 4 comuni sede di capoluogo di città metropolitana, che hanno un disavanzo *pro capite*, riferito al rendiconto inviato alla BDAP entro il 30 novembre 2021, superiore a 700 euro: Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo;

VISTE le attestazioni pervenute dai quattro comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a 700 euro a seguito di formale richiesta avanzata con nota a firma del Ragioniere Generale dello Stato in data 31 gennaio 2022, in attuazione del comma 567 della legge n. 234 del 2021;

CONSIDERATO, inoltre, che, l'articolo 1, comma 570, della medesima legge n. 234 del 2021 prevede che il contributo di cui al comma 567 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 571, della ripetuta legge n. 234 del 2021 secondo cui:

- i contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al successivo comma 580 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari;
- la liquidità relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo è vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

definiti con la transazione di cui all'articolo 1, comma 575, della legge n. 234 del 2021;

CONSIDERATO, infine, che, ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della indicata legge n. 234 del 2021, l'erogazione del contributo di cui al comma 567 è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15 febbraio 2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna, per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo di cui al più volte citato comma 567, ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso parte o tutte le misure ivi previste alle lettere da a) ad i), da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo;

RILEVATA la necessità di riscontrare il disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2021, risultante dall'allegato a) al prospetto del Risultato di Amministrazione, con quello presunto preso a base per il riparto e attestato dagli enti;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del ...;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto del contributo complessivo di euro 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

1. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700, sono individuati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Ad essi è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2042, il contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042.
3. Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni beneficiari in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa, sulla base di specifica attestazione prodotta da ciascun ente, secondo gli importi indicati *pro quota* e per ciascuno degli anni dal 2022 al 2042 nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. Per il riparto del contributo ed il calcolo del disavanzo *pro capite* sono utilizzate le modalità indicate dall'articolo 1, commi 568 e 569, della legge n. 234 del 2021 esplicitate nella nota metodologica, allegato C, anch'essa parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il sindaco, in cui il comune si impegna, per tutto il periodo in cui risulta beneficiario del contributo, ad assicurare, per ciascun anno o con altra cadenza da individuare nel predetto accordo, risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo, da destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari, attraverso



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

parte o tutte le misure ivi previste alle lettere da a) ad i) del comma 572 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, da individuare per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo.

Articolo 3

Aggiornamento del riparto

1. Qualora i dati contabili definitivi, relativi al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021, dovessero discostarsi da quelli attestati, si procederà al conseguente aggiornamento del riparto con le eventuali regolazioni contabili a valere sugli anni successivi al 2022.

Del presente provvedimento sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Mazzotta

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Sgaraglia

CONTRIBUTI ASSEGNATI PER L'ANNUALITA' 2021

Denominazione Ente	Popolazione	Rendiconto 2020 Risultato di Amministrazione Totale parte disponibile	Art. 53 D.L. 104/2020	Comma 775 Legge di bilancio 178/2020	Articolo 52 D.L. 73/2021	Art. 38, comma 1 septies, d.l. 34/2020 anno 2020	Art. 38, comma 1 septies, d.l. 34/2021 anno 2021	Art. 8 quinquies DL 146/2021	Art. 8 bis DL 146/2021	Art. 1 comma 565 e 566 legge 234/2021	AVANZO (+) DISAVANZO (-) NETTO CONTRIBUTI	AVANZO (+) DISAVANZO (-) NETTO CONTRIBUTI PROCAPITE
COMUNE DI NAPOLI (NA)	948.850	-2.465.841.756,12		48.067.023,14	246.540.400,00	3.727.275,43	5.026.778,13	85.178.130,95			-2.077.302.148,47	-2.189,28
COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA (RC)	174.885	-339.000.493,79	34.998.711,49		45.831.464,00	882.902,55	943.719,48	10.110.814,23			-246.232.882,04	-1.407,97
COMUNE DI TORINO (TO)	857.910	-888.385.878,06			111.928.915,00	6.268.764,97	5.543.370,56	30.266.656,33			-734.378.171,20	-856,01
COMUNE DI PALERMO (PA)	647.422	-622.030.627,54				692.003,46	24.444.398,49	45.407.568,00	30.950.912,45		-520.535.745,14	-804,01
COMUNE DI MESSINA (ME)	227.424	-70.636.234,37				332.681,91	342.437,80		4.699.809,00	3.514.707,81	-61.746.597,85	-271,50
ROMA CAPITALE (RM)	2.808.293	-507.020.830,16									-507.020.830,16	-180,54
COMUNE DI FIRENZE (FI)	366.927	-61.670.244,16									-61.670.244,16	-168,07
COMUNE DI BARI (BA)	315.284	-14.355.679,25									-14.355.679,25	-45,53
COMUNE DI CATANIA (CT)	296.266	= =				964.843,14	933.180,57		4.799.310,00			
COMUNE DI GENOVA (GE)	565.752	14.570.760,05									14.570.760,05	25,75
COMUNE DI VENEZIA (VE)	258.685	31.093.305,90									31.093.305,90	120,20
COMUNE DI MILANO (MI)	1.406.242	222.720.655,79									222.720.655,79	158,38
COMUNE DI BOLOGNA (BO)	395.416	70.240.852,56									70.240.852,56	177,64
COMUNE DI CAGLIARI (CA)	151.005	43.331.358,48									43.331.358,48	286,95

Allegato B

Anni	NAPOLI	TORINO	PALERMO	REGGIO CALABRIA	RIPARTO
Totale	1.231.437.756,77	1.120.640.615,58	179.986.481,99	137.935.145,66	2.670.000.000,00
2022	54.151.684,15	79.329.474,86	7.772.949,78	8.745.891,21	150.000.000,00
2023	119.096.473,14	141.589.740,13	13.840.170,69	15.473.616,04	290.000.000,00
2024	150.964.639,73	113.812.652,81	10.524.568,15	14.698.139,31	290.000.000,00
2025	116.002.106,84	97.356.767,76	10.079.481,66	16.561.643,74	240.000.000,00
2026	46.142.482,91	39.033.451,59	7.978.537,05	6.845.528,45	100.000.000,00
2027	47.133.107,58	40.156.172,39	6.469.932,96	6.240.787,07	100.000.000,00
2028	47.572.750,74	40.706.451,81	6.320.877,70	5.399.919,75	100.000.000,00
2029	47.551.345,44	40.774.092,28	6.312.519,79	5.362.042,49	100.000.000,00
2030	47.338.460,87	41.083.557,71	6.277.404,71	5.300.576,71	100.000.000,00
2031	43.864.737,58	44.212.608,28	8.284.819,66	3.637.834,48	100.000.000,00
2032	44.996.616,44	42.783.587,19	8.522.590,80	3.697.205,57	100.000.000,00
2033	41.170.693,83	45.497.473,28	9.330.798,66	4.001.034,23	100.000.000,00
2034	41.079.350,81	45.712.927,22	9.282.889,85	3.924.832,12	100.000.000,00
2035	41.973.641,95	45.190.722,88	9.030.691,12	3.804.944,05	100.000.000,00
2036	39.356.355,81	51.110.870,64	5.290.748,91	4.242.024,64	100.000.000,00
2037	42.116.712,88	46.937.795,21	6.120.111,56	4.825.380,35	100.000.000,00
2038	44.678.934,12	41.241.515,96	7.933.792,96	6.145.756,96	100.000.000,00
2039	50.436.217,91	33.045.645,59	9.383.620,96	7.134.515,54	100.000.000,00
2040	52.392.282,89	32.529.698,44	9.785.226,17	5.292.792,50	100.000.000,00
2041	56.453.037,58	29.604.179,90	10.592.044,11	3.350.738,41	100.000.000,00
2042	56.966.123,57	28.931.229,65	10.852.704,74	3.249.942,04	100.000.000,00



Allegato C – Nota metodologica

LA NORMA

Il comma 567 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021 prevede un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, da destinare ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700 euro. Il contributo è erogato annualmente nell'importo di 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, e 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, ed è ripartito in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

INDIVIDUAZIONE ENTI BENEFICIARI

I comuni beneficiari sono i comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700.

Per il calcolo del disavanzo pro capite si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche da dati di preconsuntivo: tutti i comuni sede di città metropolitana hanno inviato il rendiconto o i dati di preconsuntivo entro la predetta data, tranne Catania.

L'analisi è proseguita solo sugli enti che si trovano in disavanzo: partendo dal prospetto del risultato di amministrazione, il disavanzo è stato nettizzato dei contributi assegnati per l'annualità 2021 con i seguenti decreti di riparto:

- a. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze dell'11 novembre 2020 (*articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*);
- b. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 16 aprile 2021 (*comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*);
- c. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 10 agosto 2021 (*articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*);
- d. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 1 febbraio 2021 (*articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*);
- e. Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 28 dicembre 2021 (*comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215*);
- f. Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e finanze del 29 dicembre 2021 (*comma 8-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215*);



- g. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, in corso di perfezionamento (*articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*);
- h. Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze in corso di perfezionamento (*commi 565 e 566 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*).

Successivamente, prendendo a riferimento la popolazione al 1° gennaio 2020 scaricabile dal sito dell'ISTAT al seguente link: <https://demo.istat.it/popres/index.php?anno=2020&lingua=ita> è stato calcolato il disavanzo pro capite.

I comuni che risultano soddisfare le condizioni poste dai commi 568 e 569 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 234/2021 sono Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria.

DETERMINAZIONE DELLA BASE RIPARTO

Individuati i comuni sede di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700, è stata loro richiesta, in data 31 gennaio 2022, con lettera a firma del Ragioniere Generale dello Stato, attestazione relativa agli oneri annuali connessi al ripiano del disavanzo e all'ammortamento del debito finanziario, con specifica evidenza dei seguenti dati:

- a. la composizione del disavanzo presunto al 31 dicembre 2021;
- b. le modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2021;
- c. il piano di ammortamento del debito finanziario, distinto tra:
 - i. piani di ammortamento mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti, BEI, Credito Sportivo e altri Istituti di credito;
 - ii. piani di ammortamento relativi alle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 e successivi rifinanziamenti;
- d. i piani di ammortamento relativi alle altre anticipazioni di liquidità (art. 6 D.L 78/2015, art. 243-ter TUEL, ecc.).

La richiesta è stata riscontrata nei termini da ogni comune beneficiario.

I dati relativi al disavanzo sono stati nettizzati dei contributi assegnati nel biennio 2022-2023 ai sensi dei seguenti decreti di riparto:

- a. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze dell'11 novembre 2020 (*articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*);
- b. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 16 aprile 2021 (*comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178*);
- c. Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, in corso di perfezionamento (*articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*);
- d. Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze in corso di perfezionamento (*commi 565 e 566 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234*).



Laddove il contributo assegnato nell'anno risultava maggiore della quota annuale di ripiano, il maggior contributo è stato portato in detrazione della quota annuale di ripiano nella/e annualità successiva/e.

I dati relativi ai piani di ammortamento del debito finanziario hanno preso in considerazione, per ogni anno di vigenza del contributo, le quote capitale di ammortamento dei mutui e la quota di interessi, con l'esclusione delle quote capitale relative alle anticipazioni di liquidità.

Per ogni ente beneficiario si è proceduto, per ogni anno, alla somma della quota di ripiano annuale del disavanzo e della rata del debito finanziario, come sopra rettificata.

RIPARTO

Il riparto del contributo è avvenuto prendendo a riferimento, per ogni anno, la base di riparto come annualmente determinata, ed in proporzione al predetto onere che grava annualmente sui quattro comuni beneficiari.

Considerato che i dati contabili relativi alla quota annuale di ripiano si basano sul disavanzo presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021, se i dati definitivi si dovessero scostare da quelli attestati, si procederà al conseguente aggiornamento del riparto, fatto salvo l'importo assegnato per l'anno 2022.